



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11834/2019 R.G. promossa da:

con il patrocinio degli avv.ti LARATRO MASSIMO,
VITALE DOMENICO; PIRONTI ANTONIO; con elezione di domicilio IN MILANO, VIALE
MONTE NERO 28

contro:

con il patrocinio dell'avv. _____, con
elezione di domicilio in _____

Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato in via telematica il giorno 11.12.2019,
premesso di aver lavorato alle dipendenze della _____
in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato "a-causale" con decorrenza dal
1.7.2018 al 30.09.2018 e poi prorogato per 4 volte fino al 30.09.2019, ha eccepito la nullità della
clausola di apposizione del termine di cui al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, per mancanza
della valutazione dei rischi ex articolo 3 lett. d) del D.Lgs. n. 368 del 2001 e la illegittimità della quarta
proroga per insussistenza della ragione sostitutiva adottata dalla società. Ha indi chiesto
la trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con relativo risarcimento
del danno ex art 28 del D.lgs 81/2015.



La società resistente si è costituita in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso e nel merito contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda in fatto e diritto.

La causa è stata discussa all'udienza del 27.08.2020 e decisa come da dispositivo depositato in via telematica, con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

In diritto

La parte ricorrente impugna il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti in data 29.06.2018 (che ha avuto una durata sino al 30.09.2019) eccependo in via preliminare la violazione dell'articolo 3 lett. d) del D.Lgs. n. 81 del 2015 per assenza della valutazione dei rischi da parte dell'azienda.

L'eccezione è risultata fondata e merita di essere accolta.

Parte convenuta ha depositato il DVR sub doc 14, si deve tuttavia rilevare che tale documento non si riferisce alla sede di Milano, ove pacificamente il ricorrente è stato addetto ed ha sempre prestato la attività lavorativa bensì esclusivamente alla sede di Vimodrone.

Si legge infatti al punto **1 - Dati Generali " 1.1 Descrizione dell'azienda (struttura e impianti) e dell'attività** di struttura oggetto del presente documento, è una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) autorizzata al funzionamento dalla Provincia di Milano che ospita anziani non autosufficienti anche affetti dal morbo di Alzheimer e persone in stato vegetativo permanente...".

Il documento è quindi del tutto irrilevante nel presente giudizio.

In sede di discussione la difesa della cooperativa convenuta ha sostenuto che l'esistenza di analogo documento per la sede di Milano può desumersi dal doc 13 (DUVRI relativo ad entrambe le sedi di e) nonché dalla circostanza che essendo stata svolta un'ispezione da ITL presso la sede di Milano e non avendo l'ispettorato eccepito alcunché, evidentemente gli ispettori ne avevano preso visione.

Entrambe le osservazioni non possono essere condivise: il doc.13 non è atto della cooperativa bensì della committente, dal verbale di ispezione della ITL emerge che il DVR non era compreso nella documentazione esibita agli ispettori.

Preso atto quindi della mancanza del documento richiesto dall'art 3 del D.lgs. n.81/2015, le conseguenze sanzionatorie sono quelle di cui all'art 20 del medesimo decreto, che stabilisce:

" 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: (.....omissis)



d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato."

In applicazione della norma indicata deve nella fattispecie dichiararsi che il rapporto di lavoro tra le parti è a tempo indeterminato dal 29.06.2018.

Ne consegue la condanna della società convenuta a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura della indennità di cui all'art 28 co 2 D.lgs 81 cit., che si stima equo in considerazione della durata del rapporto contenere nel numero di 8 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR risultante dalla prodotta busta paga pari ad € 1.430,81 lordi.

va quindi condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione del contratto a termine rende superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dal lavoratore.

Solo per completezza di motivazione si deve quindi osservare che risulta fondata anche l'eccezione di illegittimità della 4° proroga per il periodo dal 30.06.2019 al 30.09.2019, non avendo la società convenuta in alcun provato la sussistenza della ragione sostitutiva indicata.

Dalla documentazione in atti emerge infatti che la lavoratrice _____, per la cui sostituzione risulta assunto il ricorrente, è rimasta assente ingiustificata dal 1.06.2019 al 31 agosto 2019. La natura dell'assenza, che risulta dal LUL prodotto sub doc 16 di parte convenuta, evidenzia peraltro che alla data di sottoscrizione della proroga la datrice di lavoro non poteva essere al corrente del mancato rientro al lavoro della lavoratrice, sia tratta cioè di una circostanza che si è potuta accertare solo dopo la firma della proroga.

Non solo, manca in ogni caso la prova che il ricorrente sia stato effettivamente utilizzato in sostituzione della predetta lavoratrice, non avendo sul punto _____ allegato alcunchè, mentre in caso di cd scorrimento spetta al datore di lavoro allegare e provare le assenze verificatesi e dare ragione della "catena" che ha portato all'assegnazione al lavoratore di quella determinata posizione.

La convenuta, in primo luogo, nella memoria di costituzione non ha evidenziato detta catena, e non ha indicato l'identità delle persone alle quali sarebbero state attribuite le mansioni della dipendente assente. In conclusione, non avendo _____ consentito in alcun modo la verifica dell'effettività della sostituzione, va dichiarata la illegittimità della proroga.

Il ricorso va pertanto respinto.



Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1. Accerta che il rapporto di lavoro tra le parti è trasformato a tempo indeterminato dal 29.06.2018
2. Ordina a _____ di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e condanna la convenuta al pagamento della indennità nella misura di 8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR al tasso mensile lordo di € 1430,81 (€ 1.320,75 x 13:12) oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 , oltre IVA, CPA

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 27/08/2020

il Giudice

Dott. ssa Silvia Ravazzoni

